



COMUNE DI PISA

TIPO ATTO *ORDINANZE SINDACO*

N. atto DIREZIONE-08 / 25

del 25/06/2019

Codice identificativo 1803115

PROPONENTE *POLIZIA MUNICIPALE-SICUREZZA URBANA*

OGGETTO

MISURE DI PREVENZIONE ED ELIMINAZIONE DI GRAVI PERICOLI
ALL'INCOLUMITA' ED ALLA SICUREZZA URBANA IN OCCASIONE DEL GIOCO DEL
PONTE - EDIZIONE 2019

Dirigente della Direzione

STEFANELLI MICHELE

ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 54 TUEL

OGGETTO: MISURE DI PREVENZIONE ED ELIMINAZIONE DI GRAVI PERICOLI ALL'INCOLUMITA' ED ALLA SICUREZZA URBANA IN OCCASIONE DEL GIOCO DEL PONTE – EDIZIONE 2019

Il Sindaco

VISTI

- l'art. 54 del TUEL (Decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.), che in materia di “attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale”, al comma 4 prevede il potere del sindaco di adottare provvedimenti di carattere contingibile ed urgente nel rispetto dei principi dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità e la sicurezza urbana;
- l'art. 7 della Legge 241/90, in virtù della quale, per i provvedimenti caratterizzati da particolari ragioni di celerità del procedimento (consistenti, nel caso di specie, nell'urgenza di dare immediata tutela all'interesse della sicurezza pubblica) non è comunicato l'avvio del procedimento;
- l'art. 6 del vigente Regolamento di Polizia urbana;
- la delibera di Giunta Municipale n° 131 del 16/10/2008;

CONSIDERATO:

- che gli eventi pubblici del Giugno pisano, ivi compreso quello del cosiddetto “Gioco del Ponte”, attirano in città un considerevole numero di spettatori per la partecipazione a tali eventi;
- che tale eccezionale afflusso per assistere al Gioco del Ponte può essere quantificato, nei momenti di massima presenza, in oltre 40.000 unità, per lo più concentrate in orario serale e notturno;
- che il concentramento delle suddette persone avviene principalmente nell'area dei Lungarni tra il Ponte Solferino ed il Ponte della Fortezza, e nelle zone limitrofe, in quanto sede dei principali eventi (corteo storico, presenza dei figuranti e vero e proprio gioco);
- che il suddetto concentramento di persone, come risulta dall'esperienza degli anni passati, comporta un notevole abbandono di rifiuti a terra, in particolare quello relativo a contenitori di vetro, spesso frantumati, malgrado la disponibilità di bidoni e cestini collocati dall'Amministrazione Comunale.

CONSIDERATO:

- che nell'attuale momento storico la città Pisa, per la presenza di monumenti di rilievo e visibilità internazionale, può essere tuttora considerata un potenziale obiettivo di minacce terroristiche;
- che tali minacce terroristiche, così come già realizzatesi in vari Paesi Europei, tendono a colpire indiscriminatamente in zone di massimo concentramento delle persone, anche al fine di creare fenomeni di panico;
- che la consapevolezza di tali minacce può, a prescindere dalla loro effettiva realizzazione, determinare fenomeni di panico nella popolazione, come avvenuto nella città di Torino in piazza San Carlo;
- che le lesioni derivanti da fenomeni di panico possono essere di gran lunga aggravate dalla presenza a terra di contenitori di vetro, frantumati e non.

CONSIDERATO

che Prefettura ed Amministrazione Comunale hanno predisposto per gli eventi sopra citati una serie di misure atte a consentire, oltre alla normale fruizione degli eventi, la gestione di situazioni di pericolo;

VISTA

la nota del Prefetto di Pisa del 12 giugno 2017 con la quale si richiamano le Amministrazioni Comunali dove si svolgono eventi pubblici con particolare afflusso di persone a rispettare le indicazioni allegate provenienti dal Capo della Polizia, tra le quali è prevista la valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro;

SENTITA

la Questura di Pisa che conferma anche per l'edizione 2019 del Gioco del Ponte la necessità di adottare per tale circostanza idonei divieti volti a ridurre drasticamente la presenza di contenitori di vetro nelle aree interessate agli eventi, nelle vie di fuga e in alcune aree limitrofe, al fine di evitare un potenziale rischio per l'incolumità pubblica derivante dalla presenza al suolo di vetro;

DATO ATTO

che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto ai sensi dell'art. 54 (Decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

ORDINA

per i motivi indicati in premessa, **a decorrere dalle ore 17 del 29 giugno 2019 e fino alle ore 2:00 del giorno 30 giugno 2019**, nelle seguenti aree del territorio comunale di Pisa:

- Lungarni compresi tra Ponte Solferino e Ponte della Fortezza, ivi compresi Ponti intermedi, Ponte Solferino e Ponte della Fortezza;
- Piazza Garibaldi, Piazza Cairoli, Piazza XX Settembre, Piazza San Sepolcro;
- Borgo Stretto, Corso Italia;

1) il divieto di vendita, anche per asporto, di bevande in contenitori di vetro o latta.

2) il divieto di somministrazione di bevande in contenitori di vetro o latta, salvo che il consumo nei sopra citati contenitori avvenga all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate all'occupazione di suolo pubblico;

3) il divieto di detenzione di bevande in contenitori di vetro nelle strade o piazze pubbliche o aperte al pubblico transito, fatto salvo quanto previsto dal precedente punto 2).

DISPONE CHE

- L'inosservanza dei precetti di cui ai punti precedenti è punita, impregiudicata la rilevanza penale per fatti costituenti reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria determinata tra € 100,00 e € 300,00, con pagamento in misura ridotta sin d'ora fissata in € 150,00, salve spese di notifica e altri oneri di legge e di procedimento, unitamente alla sanzione accessoria del sequestro amministrativo delle cose che possono formare oggetto di confisca ai sensi dell'art. 13 L. 689/1981

- la presente ordinanza sia comunicata:
 - al Prefetto per l'esecuzione da parte delle Forze dell'Ordine.
 - alla Polizia Municipale del Comune di Pisa
 - allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Pisa
 - all'Ufficio Controllo Attività Economiche del Comune di Pisa
 - alla Direzione Ambiente

RENDE NOTO CHE

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990, n. 241.

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti:

Comando Polizia Municipale Pisa, via C. Battisti, 53, tel. 050-910811;

Responsabile del procedimento amministrativo: Ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, si comunica che responsabile del procedimento è il Responsabile del Comando Polizia Municipale, Dott Michele Stefanelli;

Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento

Si comunica che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale competente; ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Il Sindaco
Michele Conti